SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 52**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di due richieste di referendum popolare . . . . Pag. 3

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. **50.**

Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1986, n. **51.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno . . . Pag. 4

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 17 dicembre 1985.

Determinazione della circoscrizione territoriale e dipendenza del consolato di seconda categoria in Mineola (U.S.A.). Pag. 5

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 22 febbraio 1986.

Proroga del termine per il compimento di atti per il mancato funzionamento del tribunale di Monza il giorno 7 gennaio 1986. Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 12 febbraio 1986.

Autorizzazione all'assunzione di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa 100.380.000 di dollari USA ad un tasso di interesse fisso pari al «Long-term prime rate» della durata di anni sette . . . . Pag. 6

DECRETO 19 febbraio 1986.

Autorizzazione all'assunzione di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa 54.000.000 di dollari USA ad un tasso di interesse fisso pari al «Long-term prime rate» della durata di anni sette . . . . Pag. 7

DECRETO 28 febbraio 1986.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 . . . . Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 dicembre 1985.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1985 . . . . Pag. 9

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1985

DECRETO 7 ottobre 1985, n. **931**.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara . . . . Pag. 10

DECRETO 12 ottobre 1985, n. **932**.

Autorizzazione all'Associazione Speranza, in Modena, ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 11

DECRETO 14 novembre 1985, n. **933**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 11

1986

DECRETO 9 gennaio 1986, n. **52**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lugo, in Lugo, ad accettare una donazione . . . . Pag. 11

DECRETO 9 gennaio 1986, n. **53**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pisa, in Pisa, ad accettare una donazione . . . . Pag. 11

DECRETO 9 gennaio 1986, n. **54**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, in Udine, ad accettare una donazione . . . . Pag. 11

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 27 febbraio 1986 . . . . Pag. 12

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 14

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Arborea» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione Pag. 14

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione. . Pag. 15

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pozzilli e Deliceto . . . . Pag. 17

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 17

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine . . . . Pag. 18

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna. Pag. 18

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione nel ruolo direttivo amministrativo delle segreterie universitarie . . . . Pag. 18

Corte dei conti:

Concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Trento . . . . Pag. 18

Concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Trento . . . . Pag. 21

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario, da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte, la Liguria e la Toscana . . . . Pag. 24

Graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Campobasso. Pag. 27

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Bari. . . . . . . Pag. 27

Regione Piemonte: Pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 69. Pag. 27

Regione Marche: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5. . . Pag. 28

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53 . . . . Pag. 28

Regione Veneto:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21 . . . . Pag. 28

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30 . . . . Pag. 28

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35 . . . . Pag. 28

Regione Lombardia:

Concorso ad un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica), presso l'unità sanitaria locale n. 36. Pag. 29

Concorso ad un posto di vigilatrice d'infanzia - ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 55 . . . . . . Pag. 29

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale psicologi, presso l'unità sanitaria locale n. 77 . . . . Pag. 29

Regione Toscana:

Revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . . . Pag. 29

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso a collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20/B . . . . Pag. 29

Regione Abruzzo: Concorsi a posti di primario ospedaliero presso il presidio «San Massimo» di Penne dell'unità sanitaria locale n. 10 . . . . Pag. 29

Regione Molise: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . . Pag. 29

Regione Calabria:

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 25. Pag. 29

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31 . . . . Pag. 30

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . Pag. 30

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche . . . . Pag. 30

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 30

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 marzo 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in piazza Sforza Cesarini n. 28, Roma, presso l'Associazione amici della terra.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 marzo 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in piazza Sforza Cesarini n. 28, Roma, presso l'Associazione amici della terra.

86A1529

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. 50.

Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti alla regione a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione passa all'amministrazione regionale secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti del personale degli enti le cui attribuzioni sono esercitate dalla regione in virtù di norme di attuazione.

Art. 2.

La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalità relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico già raggiunto del personale stesso.

L'inquadramento definitivo del personale degli enti avviene in ogni caso coevamente a quello del personale statale.

Art. 3.

In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del Presidente della Repubblica adeguatamente ridotti.

Art. 4.

I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui al presente decreto saranno disciplinati in sede di regolamento definitivo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n 15

86G0181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1986, n. 51.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Tutte le opere già realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla regione

autonoma della Sardegna secondo le modalità fissate in una apposita convenzione da stipulare fra il commissario stesso e la regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente sono trasferite alla regione le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

La regione, a sua volta, provvede al passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari.

Art. 2.

Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all'art. 1 ed in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alla regione, con effetto dalla stessa data, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

Il personale anzidetto viene assegnato, in posizione di comando, agli enti destinatari delle opere.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui al comma precedente è inquadrato nei ruoli degli enti cui sono state trasferite le opere, garantendo le posizioni economiche e giuridiche nonché l'anzianità maturata.

Art. 3.

Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all'art. 1 deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di anticipazioni finanziarie e contributi da parte della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 16

86G0180

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 dicembre 1985.

Determinazione della circoscrizione territoriale e dipendenza del consolato di seconda categoria in Mineola (U.S.A.).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1985, in corso di pubblicazione, con il quale viene istituito in Mineola (U.S.A.) un consolato di seconda categoria;

Decreta:

Il consolato di seconda categoria in Mineola (U.S.A.), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Nassau e Suffolk, è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in New York.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

86A1454

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 1986.

Proroga del termine per il compimento di atti per il mancato funzionamento del tribunale di Monza il giorno 7 gennaio 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione del presidente della corte di appello di Milano, in data 17 gennaio 1986, dalla quale risulta che il tribunale di Monza, nel giorno 7 gennaio 1986, non è stato in grado di funzionare per l'astensione dal lavoro dei funzionari direttivi;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Monza nel giorno 7 gennaio 1986, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra menzionato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 febbraio 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A1440

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 febbraio 1986.

Autorizzazione all'assunzione di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa 100.380.000 di dollari USA ad un tasso di interesse fisso pari al «Long-term prime rate» della durata di anni sette.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto, in particolare, l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Attesa l'opportunità di procedere all'assunzione di un prestito in yen giapponesi, da destinare al reperimento di fondi per la ristrutturazione del prestito obbligazionario emesso dalla Repubblica con decreto ministeriale n. 212186, datato 8 agosto 1984;

Considerato che, alla luce dell'attuale tendenza del mercato, è possibile contrarre un prestito in yen a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituirlo con un prestito denominato in dollari USA a tasso di interesse variabile, ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente in dollari a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta l'assunzione, da parte della Repubblica italiana, di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa dollari USA 100.380.000, ad un tasso di interesse fisso pari al «Long-term prime rate» del mercato finanziario interno del Giappone vigente al momento dell'erogazione, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2

Il prestito ha la durata di sette anni, con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1993.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli in tagli di ammontare da definirsi da parte del Tesoro. I titoli e i relativi interessi sono soggetti al regime fiscale del debito pubblico italiano; essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sugli interessi del prestito. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

Il prestito costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche all'emittendo prestito.

I portatori dei titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia o le dichiarazioni da esso rese in relazione al prestito risultino inesatte;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 5.

Il versamento dell'importo nominale del prestito, pari al controvalore in yen di dollari USA 100.380.000, dedotte la provvigione e le spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dagli organismi finanziatori entro il mese di marzo 1986.

Art. 6.

Il prestito verrà rimborsato in unica soluzione entro il 31 marzo 1993.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali propri del mercato dello yen, il contratto di finanziamento con un consorzio guidato da The Dai-Ichi Mutual Life Insurance Company e The Industrial Bank of Japan Limited (I.B.J.).

Una provvigione di organizzazione, «una tantum», in misura pari allo 0,375% dell'ammontare nominale del prestito, nonché altre spese, riguardanti assistenza legale, pubblicità, documentazione, servizio del prestito, verranno riconosciute agli organismi finanziatori salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 8.

L'assunzione e il servizio del presente prestito, sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Contestualmente all'emissione del prestito, il Tesoro stipulerà con la I.B.J. un accordo in virtù del quale:

a) il netto ricavo del prestito in yen viene ceduto alla I.B.J. contro versamento, al Tesoro, di dollari USA 100.000.000, che verranno accreditati presso la banca all'uopo indicata dal Tesoro, da ritrasferirsi alla I.B.J. entro il marzo 1993;

b) il Tesoro si impegna a corrispondere alla I.B.J.; con cadenza semestrale fino al marzo 1993, sull'ammontare di dollari USA 100.000.000, un importo pari al LIBOR a sei mesi diminuito di 38 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte della I.B.J., di importi pari a quelli dovuti per interessi e rimborso del capitale sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché per tutti gli oneri accessori, incluse la provvigione e le spese di cui al precedente art. 7.

Le somme dovute alla Industrial Bank of Japan per effetto dell'operazione di cui al comma precedente saranno versate tramite la Banca d'Italia o altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altre aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 9 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996 faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 146

86A1521

DECRETO 19 febbraio 1986.

Autorizzazione all'assunzione di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa 54.000.000 di dollari USA ad un tasso di interesse fisso pari al «Long-term prime rate» della durata di anni sette.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto, in particolare, l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Attesa l'opportunità di procedere all'assunzione di un prestito in yen giapponesi, da destinare al reperimento di fondi per la ristrutturazione del prestito obbligazionario emesso dalla Repubblica con decreto ministeriale n. 212186, datato 8 agosto 1984;

Considerato che, alla luce dell'attuale tendenza del mercato, è possibile contrarre un prestito in yen a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituirlo con un prestito denominato in dollari USA a tasso di interesse variabile, ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente in dollari a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta l'assunzione, da parte della Repubblica italiana, di un prestito in yen per un importo pari al controvalore di circa dollari USA 54.000.000, ad un tasso di interesse fisso pari al «Long-term prime rate» del mercato finanziario interno del Giappone pari al 7,2% per anno, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di sette anni, con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1993, ma è suddiviso in due durate, la prima con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza il 21 aprile 1986 e la seconda con inizio contestuale il 21 aprile 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1993.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli in tagli di ammontare da definirsi da parte del Tesoro. I titoli e i relativi interessi sono soggetti al regime fiscale del debito pubblico italiano; essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sugli interessi del prestito ed altri importi in relazione al prestito. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

Il prestito costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche all'emittendo prestito.

I portatori dei titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia o le dichiarazioni da esso rese in relazione al prestito risultino inesatte;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 5.

Il versamento dell'importo nominale del prestito, pari al controvalore in yen di dollari USA 54.000.000, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dagli organismi finanziatori inizialmente entro il mese di marzo 1986.

Art. 6.

La prima tranche del finanziamento verrà rimborsata il 21 aprile 1986 contro contestuale versamento da parte degli organismi finanziari partecipanti alla seconda tranche dell'importo nominale della stessa che dovrà essere rimborsato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 1993.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali propri del mercato dello yen, uno o più contratti di finanziamento con un consorzio guidato dalla Bank of Tokyo (B.O.T.) e altri organismi finanziari.

Una provvigione di organizzazione, «una tantum», in misura pari allo 0,5% dell'ammontare nominale del prestito, nonché altre spese, riguardanti assistenza legale, pubblicità, documentazione, servizio del prestito, verranno riconosciute agli organismi finanziatori salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 8.

L'assunzione e il servizio del presente prestito, sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto

26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Contestualmente all'emissione del prestito, il Tesoro stipulerà con la B.O.T. un accordo in virtù del quale:

a) il netto ricavo del prestito in yen viene ceduto alla B.O.T. contro versamento, al Tesoro, di dollari USA 54.000.000, che verranno accreditati presso la Banca all'uopo indicata dal Tesoro, da ritrasferirsi alla B.O.T. entro il marzo 1993;

b) il Tesoro si impegna a corrispondere alla B.O.T., con cadenza semestrale fino al marzo 1993, sull'ammontare di dollari USA 54.000.000, un importo pari al LIBOR a sei mesi diminuito di 40 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte della B.O.T., di importi pari a quelli dovuti per interessi e rimborso del capitale sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché per tutti gli oneri accessori, incluse la provvigione e le spese di cui al precedente art. 7.

Le somme dovute alla B.O.T. per effetto dell'operazione di cui al comma precedente saranno versate tramite la Banca d'Italia o altre aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altre aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 9 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996 faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1986
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 53

86A1522

DECRETO 28 febbraio 1986.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 42, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1986, che fissa, per il periodo dell'esercizio provvisorio, le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore dal 1° al 31 gennaio prorogate al 28 febbraio 1986 con decreto ministeriale 30 gennaio 1986;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986;

Decreta:

Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1986
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 139

86A1523

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1985.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1985.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle

regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Considerato che ai sensi del predetto art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve versare trimestralmente alla citata gestione un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 351958 del 18 ottobre 1985, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti a saldo delle somme dovute per l'anno 1984 è di L. 11.219.733.985;

Considerato che l'avanzo definitivo d'amministrazione per l'esercizio 1984 ammonta a L. 339.147.846.445 e che ciò comporta l'acquisizione della maggior somma di L. 3.147.846.445 rispetto all'avanzo presunto di L. 336.000.000.000;

Considerato che occorre riassegnare al cap. 5123 della spesa la somma di L. 14.000.000.000, quale onere previsto dall'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 736, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, temporaneamente portata in economia, per il successivo trasferimento all'INPS;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1985;

Decreta:

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1985.

Parte I - ENTRATE

Maggiore entrata derivante dalla definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1984.	L.	3.147.846.445
In aumento:		
Cap. 5201 - Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845). .	L.	11.219.733.985
Totale entrate . . .	L.	14.367.580.430

Parte II - SPESE

In aumento:		
Cap. 5121 - Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).	L.	367.580.430
Cap. 5123 - Somma destinata all'attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 736, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogata dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dal decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con la legge 28 settembre 1984, n. 618	L.	14.000.000.000
Totale a pareggio . . .	L.	14.367.580.430

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro: DE MICHELIS

86A1241

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 ottobre 1985, n. 931.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1985, con il quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato modificato l'art. 4 dello statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 341

86G0186

DECRETO 12 ottobre 1985, n. **932.**

Autorizzazione all'Associazione Speranza, in Modena, ad acquistare alcuni immobili.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione Speranza, in Modena, viene autorizzata ad acquistare tre appezzamenti di terreno, dei quali due al prezzo di L. 990.000 e l'altro al prezzo di L. 1.475.000, siti in Montefiorino (Modena), frazione Gusciolla, da adibire ad area di sedime di un fabbricato per ospitare gli assistiti dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1986
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 132

86G0183

DECRETO 14 novembre 1985, n. **933.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente «in quanto resta in denaro liquido del conto corrente» presso la Banca commerciale, via del Corso, Roma, e «in titoli di Stato», una volta «pagate le spese funebri e religiose e gli onorari notarili» per un ammontare presumibile di L. 30.000.000 e che sarà utilizzato dalla Croce rossa per l'assistenza ai terremotati più bisognosi e sofferenti del Friuli, disposto dalla sig.ra Lucia Dini con testamento olografo 28 agosto 1977, pubblicato in data 26 settembre 1979, n. 67608 di repertorio, a rogito dottor Massimo Manara, coadiutore del dott. Achille De Martino, notaio in Roma, registrato a Roma in data 2 ottobre 1979 al n. 10942.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1986
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 133

86G0184

DECRETO 9 gennaio 1986, n. **52.**

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lugo, in Lugo, ad accettare una donazione.

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, formulata dopo che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 26 giugno 1985 si è pronunciato favorevolmente sulla questione, la Cassa di risparmio di Lugo, in Lugo, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una collezione di ventisette dipinti del valore di L. 27.000.000, disposta dal prof. Giulio Avveduti, con atto 10 febbraio 1984, n. 3555/1096 di repertorio, a rogito dott. Paolo Mario Plessi, notaio in Conselice e registrato a Lugo in data 23 febbraio 1984 al n. 600.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1986
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 341

86G0187

DECRETO 9 gennaio 1986, n. **53.**

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pisa, in Pisa, ad accettare una donazione.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, formulata dopo che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 26 giugno 1985 si è pronunciato favorevolmente sulla questione, la Cassa di risparmio di Pisa, in Pisa, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una raccolta di dipinti, disegni e sculture in particolare di autori pisani, per un totale di centodieci opere del valore di L. 124.000.000, disposta da Fernando Vallerini, con atto 30 novembre 1984, n. 16172/8160 di repertorio, a rogito dott. Francesco Gambini, notaio in Pisa e registrato a Pisa in data 7 dicembre 1984 al n. 4867.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1986
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 342

86G0188

DECRETO 9 gennaio 1986, n. **54.**

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, in Udine, ad accettare una donazione.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, formulata dopo che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 26 giugno 1985 si è pronunciato favorevolmente sulla questione, la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, in Udine, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una collezione ornitologica di vari esemplari e di alcuni animali imbalsamati e trofei di caccia del valore di L. 250.000.000, disposta dal dott. Giovanni Cogolo, con atto 12 gennaio 1985, n. 80434/21757 di repertorio, a rogito dott. Alberto Menazzi, notaio in Udine e registrato a Udine in data 30 gennaio 1985 al n. 1009.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1986
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 343

86G0189

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 40

Corso dei cambi del 27 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1504 —	1504 —	—	1504 —	1503,75	1503,75	1503,500	1504 —	1504 —	1504 —
Marco germanico	681,050	681,050	—	681,050	681 —	681 —	680,950	681,050	681,050	681,05
Franco francese	221,370	221,370	—	221,370	221,50	221,41	221,450	221,370	221,370	221,36
Fiorino olandese	603,480	603,480	—	603,480	603,50	603,42	603,360	603,480	603,480	603,48
Franco belga	33,255	33,255	—	33,255	33,25	33,25	33,260	33,255	33,255	33,26
Lira sterlina	2238,900	2238,900	—	2238,900	2239 —	2239,15	2239,400	2238,900	2238,900	2238,90
Lira irlandese	2058,200	2058,200	—	2058,200	2058 —	2058,50	2058,800	2058,200	2058,200	—
Corona danese	184,570	184,570	—	184,570	184,50	184,58	184,600	184,570	184,570	184,56
Dracma	10,942	10,942	—	10,942	—	—	10,920	10,942	10,942	—
E.C.U.	1470,900	1470,900	—	1470,900	1471 —	1471 —	1471,100	1470,900	1470,900	1470,90
Dollaro canadese	1071,100	1071,100	—	1071,100	1072 —	1071,07	1071,050	1071,100	1071,100	1071,10
Yen giapponese	8,420	8,420	—	8,420	8,42	8,42	8,422	8,420	8,420	8,42
Franco svizzero	806,980	806,980	—	806,980	806,50	806,86	806,750	806,980	806,980	806,98
Scellino austriaco	96,952	96,952	—	96,952	97 —	96,99	97,030	96,952	96,952	96,95
Corona norvegese	216,730	216,730	—	216,730	216,75	216,84	216,950	216,730	216,730	216,72
Corona svedese	211,380	211,380	—	211,380	211,50	211,43	211,480	211,380	211,380	211,38
FIM	298,800	298,800	—	298,800	298,75	298,70	298,600	298,800	298,800	—
Escudo portoghese	10,260	10,260	—	10,260	10,25	10,28	10,300	10,260	10,260	10,26
Peseta spagnola	10,774	10,774	—	10,774	10,75	10,77	10,780	10,774	10,774	10,77
Dollaro australiano	1056 —	1056 —	—	1056 —	1056 —	1056,50	1057 —	1056 —	1056 —	1056 -

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1503,750
Marco germanico	681 —
Franco francese	221,410
Fiorino olandese	603,420
Franco belga	33,257
Lira sterlina	2239,150
Lira irlandese	2058,500
Corona danese	184,585
Dracma	10,931
E.C.U.	1471 —
Dollaro canadese	1071,075
Yen giapponese	8,421
Franco svizzero	806,865
Scellino austriaco	96,991
Corona norvegese	216,840
Corona svedese	211,430
FIM	298,700
Escudo portoghese	10,280
Peseta spagnola	10,777
Dollaro australiano	1056,500

Media dei titoli del 27 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,300
» » » » 1- 6-1982/86	100,325
» » » » 1- 7-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,425
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,525
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	100,575
» » » » 1-12-1982/86	100,800
» » » » 1- 1-1983/87	100,975
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,050
» » » » 1- 5-1983/87	101,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,025
» » » » 1-11-1983/87	100,750
» » » » 1-12-1983/87	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,700
» » » » 1- 8-1983/88	102,400
» » » » 1- 9-1983/88	101,825
» » » » 1-10-1983/88	101,800
» » » » 1- 7-1990	98,175
» » » » 1-11-1983/90	103,450
» » » » 1-12-1983/90	103,075
» » » » 1- 1-1984/91	102,800
» » » » 1- 2-1984/91	103 —
» » » » 1- 3-1984/91	101,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,575
» » » » 1- 6-1984/91	101,350
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,425
» » » » 1-11-1984/91	100,500
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	98,925
» » » » 1- 2-1992	96,925
» » » » 1- 2-1995	98,475
» » » » 1- 3-1995	95,325
» » » » 1- 4-1995	95,200
» » » » 1- 5-1995	95,050
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,750
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,825
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,275
» » » 12 % 1- 2-1988	97,725
» » » 12 % 1- 3-1988	98,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,850
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	107,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M27026

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati:

Provincia di Imperia:

45-IM: Frisiani Parisetti Massimo, con sede in San Remo.

Provincia di Genova:

148-GE: Leoncini Luigi, con sede in Campo Ligure.

Provincia di Milano:

1114-MI: Arosio Armando, con sede in Lentate sul Seveso;
1224-MI: Rubino Filippo, con sede in Milano;
1242-MI: Geca S.n.c. di Brambilla Antonio e C., con sede in Milano.

Provincia di Napoli:

330-NA: Figial S.r.l., con sede in Napoli;
427-NA: Same di G. Capece e C. S.a.s., con sede in Napoli.

Provincia di Roma:

427-ROMA: Maviglia Adele, con sede in Roma;
440-ROMA: Campese Lucia, con sede in Roma;
442-ROMA: Cacichis Francesco, con sede in Roma;
461-ROMA: D'Anna Marina, con sede in Roma.

Provincia di Verona:

127-VR: Ranello Giuseppe, con sede in Cologna Veneta;
144-VR: Fabien di Paganotto Fabio, con sede in Verona.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio:

Provincia di Arezzo:

268-AR: Interimpex S.r.l., con sede in Arezzo: tre punzoni.

Provincia di Milano:

1000-MI: Silvermes S.r.l., con sede in Milano: un punzone;
1144-MI: Valarani Danillo Cristine, con sede in Milano: un punzone.

Provincia di Perugia:

9-PG: Alat di Clementi Severina, con sede in Todi: un punzone.

Provincia di Rovigo:

5-RO: Formigaro Enrico, con sede in Rovigo: un punzone.

86A1447

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Arborea» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Arborea» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata «Arborea»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Arborea», accompagnata da una delle specificazioni di vitigno di cui all'art. 2, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La DOC «Arborea» con la specificazione «Sangiovese» è riservata al vino rosso o rosato, ottenuto dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatica, raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

b) La DOC «Arborea» con la specificazione «Trebbiano» è riservata ai vini bianchi ottenuti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano Romagnolo e/o Trebbiano Toscano, per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

Le specificazioni di vitigno di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini DOC «Arborea» devono essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di:

Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili di San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubin, Masullas, Mogoro, Mogorella, Morgaugiori, Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pampu, Riola Sardo, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, San Giusta, San Nicolò Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfalin.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi non idonei i terreni situati ad altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare, quelli di pianura o altri in condizioni fisiche o idrogeologiche contrastanti con l'ottenimento della qualità dei vini previsti dal presente disciplinare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, con l'esclusione dell'allevamento ad alberello tradizionale e del tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione massima per ettaro dei vigneti non deve essere superiore ai 180 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, di cui al precedente art. 3.

Le uve vinificate devono avere una gradazione zuccherina naturale tale da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima di 10,5 gradi per il Sangiovese e di 10 gradi per il Trebbiano.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti che sono atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini DOC «Arborea», all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

Sangiovese rosso:

colore: rosso rubino

odore: profumo intenso vinoso;

sapore: asciutto, ma morbido, fresco aromatico;

gradazione alcolica complessiva minima al consumo: gradi 11;

acidità totale minima: 4.5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille

Sangiovese rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo:

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;

gradazione alcoolica minima al consumo: gradi 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Trebbiano:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

odore: profumo tenue e delicato;

sapore: secco o amabile, fresco, leggermente acidulo, armonico;

gradazione alcolica complessiva minima al consumo: gradi 10,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

La DOC «Arborea-Trebbiano» nei tipi secco e amabile può essere utilizzata per la produzione del tipo frizzante naturale.

Il tipo «amabile» deve portare in etichetta la specificazione «amabile». È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «riserva» e simili.

È consentita l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.

È, altresì, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 8.

Nell'ambito del 15% dei vitigni diversi da quelli fondamentali, fino al compimento di tre annate successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, vitigni a bacca aromatica o non raccomandati nella misura massima del 10%.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo atto, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ad essi vigneti le modifiche necessarie per uniformare la piattaforma ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione ai competenti servizi regionali per i necessari accertamenti di idoneità.

86A1494

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lessini Durello»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Lessini Durello» devono essere ottenuti da uve del vitigno «Durello»; possono concorrere, da sole o congiuntamente le uve delle varietà: Garganega, Trebbiano di Soave (o nostrano), Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%; è consentita, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la presenza nei vigneti delle varietà Trebbiano toscano nella misura massima del 5%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende i terreni collinari idonei dei monti Lessini, in provincia di Verona ed in provincia di Vicenza, che comprende, in tutto o in parte, i seguenti comuni:

Provincia di Verona:

Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena.

Provincia di Vicenza:

Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Cornedo, Costabissara, Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Trissino, Zermeghedo.

La zona risulta così delimitata:

Ad est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando per le località Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della Cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località Molino - Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino ad incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsillo e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragnan fino a quota 149 in località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla località Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Collina a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a raggiungere quota 474 s.m., il limite di zona prosegue lungo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Frizzi congiungendosi poi a quota 530 s.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta quindi a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del Ponte dei Nori. Gira qui verso est e prende tosto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianei, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magré che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magré, corre lungo la via principale del paese, sorpassa il torrente Leogra, segue la strada rivierasca fino a quota 188 s.m. Segue quindi la strada statale 46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Cà De Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di Montecchio Maggiore (intersezione col torrente Poscola). Segue detto confine fino ad intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il limite segue quindi la strada tra Montecchio Maggiore e Montorso, fino al ponte sul Torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla contrada «Guarda» prosegue lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una linea retta perviene fino alla sottostante quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lessini Durello» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lessini Durello» non deve essere superiore ai 160 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione, con proprio decreto; sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno, per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Lessini Durello» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Lessini Durello» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico;

sapore: asciutto, acidulo, di corpo, talvolta leggermente tannico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10%;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La spumantizzazione del vino «Lessini Durello» deve avvenire entro il territorio della regione Veneto.

Il vino «Lessini Durello» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;

odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico, lievemente fruttato;

sapore: acidulo, fresco, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11%;

acidità totale minima: 8 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il vino «Lessini Durello» tranquillo ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11, può portare la menzione «superiore».

Sulle bottiglie del vino «Lessini Durello» designato con la menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie l'annata di produzione può figurare in etichetta, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata «Lessini Durello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

86A1495

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pozzilli e Deliceto

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1985, n. 7222, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 363 sito in comune di Pozzilli riportato al catasto del comune di Pozzilli al foglio 34, particelle 90/b (mq 195) e 90/c (mq 168).

Con decreto interministeriale 24 ottobre 1985, n. 7224, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 753 sito in comune di Deliceto riportato al catasto del comune di Deliceto al foglio 42, particelle 161 e 166.

86A1445

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 7 febbraio 1986, n. 1-13/2-283, il decreto prefettizio 27 ottobre 1928, n. 11419/18694, con il quale il cognome del signor Antonio Pertot, nato a Trieste il 23 marzo 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Pertotti» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche il figlio Almo, nato a Trieste il 2 maggio 1925, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 27 gennaio 1986, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote, signora Mirca Pertotti in Benedetti di Almo, nata a Genova il 22 novembre 1945, residente a Trieste in via Bernardin Parenzan n. 7, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Pertot».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

86A1393

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di economia e organizzazione aziendale della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, avranno luogo presso la sede dell'istituto suddetto, piazzale M. Kolbe n. 4, Udine, secondo il seguente calendario:

1ª prova scritta: ore 9 del giorno 17 marzo 1986;
2ª prova scritta: ore 9 del giorno 18 marzo 1986;
prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 19 marzo 1986.

86A1528

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia, piazza di Porta S. Donato, 1, Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 aprile 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 10 aprile 1986, ore 9.

86A1505

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione nel ruolo direttivo amministrativo delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 29 febbraio 1984, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 51, foglio n. 250, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione in prova nel ruolo direttivo amministrativo delle segreterie universitarie indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1978, registro n. 22, foglio n. 83, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

86A1516

CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento n. 1514/GAB del 10 ottobre 1985 con il quale, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato determinato il contingente di personale bilingue per l'ufficio di controllo della Corte dei conti, con sede in Trento, per la parte impegnata nel controllo sugli atti e rendiconti della regione;

Ritenuto, sulla base di quanto disposto nel predetto decreto commissariale, di dover attribuire, nel ruolo del personale della carriera di concetto della Corte dei conti da destinare all'ufficio di controllo sopra menzionato, due posti ai candidati in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare all'ufficio di controllo sugli atti e sui rendiconti della regione e della provincia con sede in Trento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.

E) Conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca da certificare mediante attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera di concetto, conseguito in data non anteriore a sei anni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Tutti i candidati hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia in lingua italiana che in quella tedesca. A tal fine i candidati che intendono sostenere dette prove nella lingua tedesca debbono dichiararlo espressamente nella domanda, specificando, altresì, di essere disposti a raggiungere l'ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti e sui rendiconti della regione e della provincia con sede in Trento.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 del presente decreto;
9) di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con l'esatta indicazione della data di conseguimento;
10) di voler sostenere le previste prove di esame in lingua .... (indicare se in lingua italiana o tedesca).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.
La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.
La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in originale o in copia autenticata, corrispondente alla carriera di concetto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Trento.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 7 aprile 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 86

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.. nato a .... (provincia di ....) il .... e residente dal (1)... in .... (provincia di ....) via............................... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare all'ufficio di controllo sugli atti e sui rendiconti della regione e della provincia, con sede in Trento, indetto con decreto presidenziale 24 gennaio 1986.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)..............
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titoli di studio......................... .... conseguito in data... presso .... sito in .... via................................ .... n. ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede indicata all'art. 1;
9) è in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, corrispondente, alla carriera di concetto, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con l'esatta indicazione della data di conseguimento;
10) intende sostenere le previste prove di esame in lingua .... (indicare se in lingua italiana o tedesca).

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

Visto: si autentica la firma del sig. (5)....................................... ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A1274

Concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1985 di ripartizione dei posti recati in aumento con la predetta legge n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Trento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.

Al presente concorso speciale pubblico potrà partecipare, altresì, il personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

Art 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3 000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Il personale della Corte dei conti dovrà dichiarare nella domanda anche la qualifica nella quale è inquadrato, nel caso in cui non sia in possesso del titolo di studio prescritto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore ché prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Trento.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 7 aprile 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 85

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.. nato a ....
.... (provincia di ....) il ....
e residente dal (1)... in ....
(provincia di ....) via................................ n. ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trento, indetto con decreto presidenziale 24 gennaio 1986.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)...............;
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio........................
.... conseguito in data...
presso .... sito in .... via..............................
.... n. ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;
7) appartiene ai ruoli della Corte dei conti con la qualifica (5) ....,
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Trento.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

Visto: si autentica la firma del sig. (6)..
ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo per il personale della Corte dei conti non in possesso del titolo di studio prescritto.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A1275

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario, da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte, la Liguria e la Toscana.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alla delegazione regionale per il Piemonte, la Liguria e la Toscana, allo scopo di far fronte stabilmente alla grave insufficienza del personale di magistratura dei predetti uffici;

Considerata l'opportunità di fissare la sede delle prove scritte nella città di Torino, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per il Piemonte, al fine di agevolare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte, la Liguria e la Toscana.

I vincitori saranno assegnati presso una delle sedi di cui al precedente comma, ove dovranno prestare servizio per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengono dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo»;

f) i dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché il relativo numero telefonico.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina a raggiungere le destinazioni indicate all'art. 1 ed a prestare servizio presso le predette sedi per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza.

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a), b), c)* e *d)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alle lettere *e)* ed *f)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione o ente di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Nella domanda i candidati possono indicare, in ordine di preferenza, una o più sedi nell'ambito di quelle previste nell'art. 1, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a)*, del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di un prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso l'Università degli studi di Torino, palazzo nuovo delle facoltà umanistiche, via Sant'Ottavio n. 20, nei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1986, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nel giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus Juris* e delle *Institutiones* di Gaio, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Piemonte, via Cavour n. 8, 10123 Torino, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento di requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 186

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a)* diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile.

II *a)* diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo.

III *a)* contabilita pubblica;
b) diritto finanziario.

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

86A1367

Graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Campobasso.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Campobasso;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1985, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici con sede in Campobasso, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984:

1) Valente Lucilla	punti	17,025
2) Aru Donatella	»	16,375
3) Stanco Maurizio (orfano di caduto per servizio)	»	15,600
4) Petrucci Michelina	»	15,400
5) Sabato Davide	»	15,200
6) Atanasio Riccardo	»	15,100
7) Trocino Antonio	»	14,800
8) Pastò Luigi	»	14,750

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Valente Lucilla;
2) Stanco Maurizio (orfano di caduto per servizio).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Aru Donatella;
2) Petrucci Michelina;
3) Sabato Davide;
4) Atanasio Riccardo;
5) Trocino Antonio;
6) Pastò Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 66

86A1370

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Bari

La prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Bari — decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279 — avrà luogo in Bari, il giorno 23 marzo 1986, alle ore 7, presso le seguenti sedi:

istituto tecnico statale per geometri «Pitagora», corso Cavour, 249;

istituto tecnico industriale «M. Panetti», via Re David, 186;

liceo scientifico «A Sacchi», via Melo, 244.

86A1470

REGIONE PIEMONTE

Pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

È indetta pubblica selezione, per chiamata diretta, a due posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A1433

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia - ruolo sanitario;

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia - ruolo sanitario;

tredici posti di infermiere professionale - operatore professionale di prima categoria - collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Urbino (Pesaro-Urbino).

86A1556

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

due posti di assistente medico (psichiatria);

un posto di assistente medico (neuropsichiatria infantile);

un posto di psicologo collaboratore (psichiatria);

un posto di pedagogista collaboratore (psichiatria);

due posti di assistente sociale collaboratore (psichiatria);

due posti di coadiutore sanitario ginecologo (consultori familiari);

due posti di psicologo collaboratore (consultori familiari);

due posti di assistente sociale collaboratore (consultori familiari);

un posto di veterinario coadiutore;

cinque posti di operatore professionale prima categoria coordinatore (ostetrica);

un posto di operatore professionale prima categoria coordinatore (assistente sanitario);

due posti di operatore professionale prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore (tecnico Rx);

due posti di operatore professionale seconda categoria (puericultrice).

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Corleone (Palermo).

86A1555

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di fisico dirigente - servizio di fisica sanitaria;

un posto di fisico dirigente - servizio di fisica P.M.P.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A1427

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30 a:

un posto di assistente sociale coordinatore;

un posto di architetto;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di tecnico di citologia (oper. prof. collab.).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

86A1437

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35 a:

un posto di primario ospedaliero presso il servizio unico di psichiatria, igiene mentale e tossicodipendenze;

un posto di veterinario coadiutore (area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento);

un posto di veterinario coadiutore (area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

86A1438

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica), presso l'unità sanitaria locale n. 36.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica), presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

86A1459

Concorso ad un posto di vigilatrice d'infanzia - ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 55.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di vigilatrice d'infanzia - ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

86A1424

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale psicologi, presso l'unità sanitaria locale n. 77.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale psicologi, presso l'unità sanitaria locale n. 77.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

86A1423

REGIONE TOSCANA

Revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono revocati i pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico - area di chirurgia e a due posti di assistente medico - area di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 11 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 13 settembre 1985, pag. 6541.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

86A1471

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso a collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20/B.

Il numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20/B di Figline Valdarno (Firenze), di cui all'avviso pubblicato alla pagina 6699 della *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1985, è ridotto da due ad uno.

86A1472

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di primario ospedaliero presso il presidio «San Massimo» di Penne dell'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio «San Massimo» di Penne dell'unità sanitaria locale n. 10 a:

un posto di primario ospedaliero per il servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di primario ospedaliero per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario ospedaliero per la divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Penne (Pescara).

86A1434

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione dei neurolesi e dei motulesi;

nove posti di operatore professionale collaboratore-ostetrico/a.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

86A1422

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Polistena (Reggio Calabria).

86A1458

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

Area funzionale di medicina:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche;
un posto di assistente della divisione di dermatologia;
due posti di assistente del centro trasfusionale;
quattro posti di assistente del servizio di endocrinologia e diabetologia con annesso centro antidiabetico;
un posto di assistente del centro per le microcitemie;
un posto di assistente di laboratorio di microbiologia.

Area funzionale di chirurgia:

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica;
un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia vascolare;
due posti di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di medico assistente (ex medico condotto);
tre posti di biologo collaboratore;
tre posti di chimico collaboratore;
cento posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (ex infermiere professionale);
due posti di collaboratore amministrativo;
venti posti di ausiliario (primo livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Reggio Calabria.

86A1425

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia per la sede di via Bignami.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A1426

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di collaboratore direttivo di segreteria;
tre posti di aggiunto di segreteria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

86A1428

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 50 del 1° marzo 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ospizio S. Anna in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto amministrativo addetto all'ufficio di economato.

Azienda autonoma di soggiorno e turismo - Finale Ligure: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti, nel ruolo personale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221